

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1833**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori GIARETTA, MONTAGNINO, BEDIN,  
BAIO DOSSI e TOIA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 2002**

---

Adeguamento dei trattamenti pensionistici delle vedove  
dei grandi invalidi di guerra

---

ONOREVOLI SENATORI. - Giova ricordare che, in data 11 maggio 2000, in occasione dell'approvazione, nella 6<sup>a</sup> Commissione del Senato, del disegno di legge n. 1614, riguardante disposizioni varie in materia trattamenti pensionistici di guerra, il Governo accolse un ordine del giorno a firma del senatore Vegas, votato all'unanimità con il quale si impegnava il Governo stesso a reperire in sede di legge finanziaria 2001 le risorse necessarie per elevare in maniera significativa l'assegno supplementare previsto per le vedove dei grandi invalidi di guerra (ordine del giorno 0/1614).

Ciò nonostante il Senato, in data 24 luglio 2002, ha approvato il disegno di legge n. 1319 con il quale, inspiegabilmente, ignorava il sopra citato ordine del giorno a pieno danno delle vedove dei grandi invalidi di guerra il cui assegno supplementare non trovava in questo testo alcuna considerazione.

Con detto provvedimento, infatti, sono previsti miglioramenti di oltre il 30 per cento sui trattamenti pensionistici indiretti (tabella N) riservati alle vedove di invalidi iscritti dalla 2<sup>a</sup> alla 6<sup>a</sup> categoria della tabella A, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, vedove che certamente poco hanno subito i riflessi dell'invalidità del *dante causa*.

Si consideri al riguardo quali sono le invalidità che danno diritto alla pensione dalla 2<sup>a</sup> alla 6<sup>a</sup> categoria per comprendere pienamente quanto affermato. Citiamo ad esempio l'invalido di guerra iscritto alla 6<sup>a</sup> categoria della tabella A per l'anchilosi di un gomito o l'amputazione delle ultime tre dita di una mano per immaginare quale bisogno di assistenza o anche quali problemi obiettivi abbia creato alla moglie al punto da riconoscere

alla medesima un risarcimento di reversibilità. Di ciò si tenga conto a fronte della situazione di una vedova di un grande invalido, ad esempio, di un cieco amputato degli arti superiori o di un soggetto amputato dei quattro arti, la quale per assisterlo gli ha dedicato la propria esistenza con rinunce di vario genere e l'impossibilità di crearsi una propria indipendenza economica.

Si comprenderà, quindi, come alla morte del grande invalido la vedova venga a trovarsi bruscamente in difficoltà economiche, essendo priva sia di un proprio reddito di lavoro sia di una pensione ordinaria di reversibilità e senza neppure avere la prospettiva, data l'avanzata età, di accedere ad un qualsiasi impiego.

Orbene, con il presente disegno di legge intendiamo dare piena attuazione al richiamato ordine del giorno nonché all'impegno solennemente assunto dalla 6<sup>a</sup> Commissione finanze e tesoro del Senato, condiviso dal Governo in sede di approvazione del disegno di legge sopra citato, di reperire ulteriori risorse nella legge finanziaria 2003 finalizzate esclusivamente ai miglioramenti pensionistici in favore dei grandi invalidi di guerra e in particolare in favore delle loro vedove.

Passiamo ora ad un esame sintetico dell'articolato del presente disegno di legge.

Con l'articolo 1, si intende estendere il trattamento vedovile al familiare o ad altra persona convivente con il grande invalido che per ragioni diverse non sia stato in grado di formarsi una famiglia sempre che tali soggetti dimostrino di avergli prestato assistenza in vita.

Difatti sconcerta dover rilevare come, a differenza di quanto è previsto in favore dei figli, delle vedove dei caduti, dei collaterali dei caduti e dei figli delle vedove degli

invalidi dalla seconda all'ottava categoria, a tali soggetti non venga riconosciuta alcuna forma di pensione reversibile.

Con l'articolo 2 si propone di elevare l'assegno supplementare spettante alle vedove dei grandi invalidi di guerra dal 50 per cento al 55 per cento per l'anno 2003 e dal 55 per cento al 60 per cento per l'anno 2004 dell'assegno di superinvalidità goduto in vita dal *dante causa*.

Con il comma 1 dell'articolo 3 si vuole ripristinare un trattamento speciale temporaneo, limitato ad un anno, per le vedove e per gli orfani totalmente inabili dei grandi invalidi deceduti dopo il 1° gennaio 2004. Trattamento già previsto nella normativa precedente ed inopinatamente soppresso dal citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, senza alcuna plausibile motivazione e contro ogni ragione di equità. Tragica è infatti la condizione in cui vengono attualmente lasciate le famiglie dei grandi invalidi deceduti, proprio nel momento di maggior bisogno e difficoltà.

Con il comma 2 dell'articolo 3 si vuole introdurre in modo integrale l'istituto della reversibilità per quanto attiene alle vedove e agli orfani dei grandi invalidi di cui al comma 1. La determinazione di tale trattamento nella misura del 60 per cento di quello complessivo, escluse ovviamente le indennità di assistenza e di accompagnamento, fruite dal *dante causa* risponde non solamente ad indiscutibili criteri di equità, ma anche all'avvertita esigenza di uniformare, nella fattispecie, la pensionistica di guerra con quella ordinaria.

Onorevoli Senatori, fermamente convinti dell'esigenza di tener fede agli impegni solennemente, e spesso all'unanimità, assunti dal Parlamento nei confronti dei titolari di pensione di guerra indiretta e con l'auspicio che vengano, sia pure parzialmente, accolte le loro legittime aspettative, vi sottoponiamo il presente disegno di legge confidando che vorrete approvarlo con la dovuta sollecitudine.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Familiare convivente)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento di reversibilità previsto in favore delle vedove e degli orfani dei grandi invalidi di guerra è riconosciuto, in assenza degli aventi titolo, al familiare o ad altra persona convivente che dimostri di aver provveduto, negli ultimi tre anni, all'assistenza del grande invalido.

## Art. 2.

*(Assegno supplementare)*

1. L'importo dell'assegno supplementare spettante alle vedove dei grandi invalidi di guerra previsto dall'articolo 38 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è elevato, dal 1° gennaio 2003, dal 50 per cento al 55 per cento e, dal 1° gennaio 2004, dal 55 per cento al 60 per cento degli assegni di superinvalidità, contemplati dalla tabella E annessa al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica o riferiti a detta tabella E, di cui in vita usufruiva il grande invalido.

## Art. 3.

*(Trattamento speciale)*

1. Alla vedova e agli orfani del pensionato di guerra riconosciuto grande invalido ai sensi dell'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, deceduto successi-

vamente al 1° gennaio 2004, spetta per un anno, in sostituzione del trattamento di reversibilità previsto dalla normativa vigente, un trattamento speciale di importo pari a quello complessivo del *dante causa* al momento del decesso, compresi i relativi assegni accessori eccetto l'assegno di superinvalidità di cui all'articolo 3 della legge 18 agosto 2000, n. 236, qualunque sia stata la causa del decesso.

2. Decorso il periodo di cui al comma 1, ai soggetti di cui al medesimo comma è riconosciuto in aggiunta all'assegno supplementare e al trattamento previsto dalla tabella G ammessa al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 un assegno speciale pari al 60 per cento della tabella C allegata al medesimo testo unico, e successive modificazioni, nonché dell'assegno per cumulo per due superinvalidità contemplate nei primi quattro commi della tabella F sempre allegata al citato testo unico, e successive modificazioni, di cui in vita usufruiva il grande invalido.

#### Art. 4.

##### *(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 5.818.740,05 euro per l'anno 2003 e a 11.641.514,22 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.





